



rmo

03 FEB. 2010

## Regione Siciliana

PRESIDENZA  
Ufficio Legislativo e Legale  
Via Caltanissetta 2/e  
90100 PALERMO


Risposta a nota prot.n.208306

Del 23 dicembre 2009.

Pos. III Prot. N. 3245 /216.09.11

Oggetto: Riposi giornalieri al lavoratore padre.

Allegati n.....

**Dipartimento regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica**

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

**Palermo**

1-Con la suindicata nota il Dipartimento regionale del Personale, sostituito da codesto Dipartimento per effetto della L.R. 16 dicembre 2008, n.19, ha chiesto un parere sul tema in oggetto per conoscere, in particolare, se sia da estendere al personale regionale la pronuncia emessa dal Consiglio di Stato il 6 giugno 2008 in favore di un padre lavoratore pur in presenza di madre casalinga.

2-In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità il nostro ordinamento dispone di una disciplina abbastanza articolata e ben definita nei contenuti riconoscendo, fra l'altro, ai genitori adottivi ed affidatari gli stessi diritti e privilegi previsti per i genitori naturali.

Il quadro normativo è dato dal D.Lgs. n° 151/2001 che ha profondamente modificato la disciplina prima esistente (legge n° 1204/1971 e normative collegate) e che, consolidando il sistema di tutela giuridica, economica, sociale e previdenziale delineato, nelle linee generali, dall'art. 2110 c.c. e dall'art. 38, comma 2, della Costituzione rafforza i diritti di entrambi i genitori.

In particolare l'art. 40 stabilisce le ipotesi in cui il padre lavoratore può fruire dei permessi giornalieri spettanti, a norma del precedente art.39, alla lavoratrice madre nel primo anno di vita del bambino.

Circa l'applicazione dell'articolo 40, lettera c) concernente il diritto al riposo giornaliero da parte del padre nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente

W

si registra da ultimo un' interpretazione che ha ampliato le ipotesi rientranti nella fattispecie della norma citata. Appare utile ricordare che originariamente (cfr. circolari INPS n.109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006) si riteneva che il padre lavoratore avesse diritto ai riposi giornalieri – a parte le ipotesi rientranti nelle lettere a), b) e d) della norma citata, e, cioè, quando vi fosse l'affidamento del minore al solo padre, il decesso o grave malattia della madre o la rinuncia da parte della madre lavoratrice – quando la madre fosse in ogni caso lavoratrice anche se non dipendente e perciò lavoratrice autonoma, imprenditrice, coltivatrice diretta, parasubordinata, libera professionista, ecc.

In seguito, la questione è stata più volta affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, e si è affermato un indirizzo secondo cui la donna casalinga, essendo in numerosi ambiti ordinamentali considerata come lavoratrice, in quanto impegnata in attività, può essere come madre distolta dalla cura del neonato.

Nella medesima direzione si è orientata la giurisprudenza amministrativa che con la decisione Consiglio di Stato, sez. VI n.4293 del 9 settembre 2008, ha stabilito che la fattispecie rientrante nella “lavoratrice non dipendente” deve comprendere anche la figura della casalinga.

Alle richieste di chiarimenti in merito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nella lettera circolare 12-5-2009 n. 15/V/0008494 ha quindi risposto “in senso favorevole al riconoscimento al lavoratore padre del diritto a fruire dei congedi previsti dall'art. 40, lett. c) del D.Lgs. n. 151/2001, anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo”.

Di seguito anche l'INPS ha rivisto la sua precedente interpretazione con circolare 15 ottobre 2009, n. 112 e poi con la successiva del 25 novembre 2009 n. 118.

Peraltro, mentre in un primo tempo detto Istituto si è limitato ad ammettere i permessi giornalieri del padre al ricorrere di comprovati impegni della madre casalinga (quali ad esempio, l'effettuazione di accertamenti sanitari, la partecipazione a pubblici concorsi, ecc.), ha poi prestato totale adesione alla tesi del Ministero avendo questo ulteriormente esplicitato (Lett.Circ.16 novembre 2009, n. 15/V/0019605) il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 del T.U., D.Lgs. n. 151/2001, sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.

In base al descritto sviluppo interpretativo, e considerato che la norma da applicare è recata da un provvedimento legislativo statale, appare corretto che anche l'Amministrazione regionale segua l'interpretazione che, sulla scorta della giurisprudenza, è stata elaborata a livello nazionale.